

Al Ministero della Salute
c/o Ufficio di Gabinetto
gab@postacert.sanita.it

Al Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del SSN
e Direzione generale della programmazione sanitaria
dgprog@postacert.sanita.it

Oggetto: Segnalazione delle criticità relative allo schema di decreto concernente la definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica del 29/12/2021.

Ill.mo Ministro Roberto Speranza,

Scriviamo la presente nell'interesse dell'**Associazione “Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica”** (in breve anche “*Associazione Luca Coscioni*”), al fine di contestare il contenuto dello schema di decreto concernente la definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica del 29/12/2021.

Con tale bozza di decreto, oltre alle tariffe previste per le visite specialistiche, si pubblicano anche quelle relative agli ausili protesici “su misura”, concludendo così il percorso di innovamento della normativa di riferimento, iniziato con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 “*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza - GU n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n. 15*”, che, in considerazione dell'inserimento della fornitura di ausili protesici alle persone con disabilità nei **Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)**, ha riorganizzato gli elenchi delle tipologie erogabili e ne ha disciplinato le modalità di erogazione.

Tale decreto, ove approvato, dunque, **per quanto attiene all'assistenza protesica** andrebbe definitivamente a sostituire il tariffario di cui D.M. Ministero della Sanità, del 27 agosto 1999 n. 332 «*Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe*».

Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica

Via di San Basilio, 64 - 00187 Roma - Telefono: +39 06 640 10 848 | Fax: +39 06 23 32 72 48

E-mail: info@associazionelucacoscioni.it | PEC: associazionelucacoscioni@pec.it

Web Site: <https://www.associazionelucacoscioni.it/>

Come noto, il Nomenclatore di cui al superato D.M. n. 332/1999 era organizzato in tre elenchi:

un **primo elenco** contenente **tutte le tipologie di dispositivi costruiti su misura, quelli costruiti in serie** la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso e quelli **di fabbricazione continua o di serie finiti** che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di **essere specificamente individuati** e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del paziente cui sono destinati;

- 1) un **secondo elenco** che contiene **gli ausili tecnici di serie** la cui applicazione non richiede l'intervento del tecnico abilitato;
- 2) infine, il **terzo elenco** che contiene **gli apparecchi acquistati dalle USL** ed assegnati al paziente.

Non essendo previsto un automatico aggiornamento di questi elenchi né essendo stato istituito un organo *ad hoc* che si occupasse del loro aggiornamento periodico, gli elenchi delle tipologie degli ausili erogabili allegati al D.M.332 del 1999 sono quindi rimasti immutati sino alla pubblicazione del nuovo "Nomenclatore", allegato al D.P.C.M. sui Livelli Essenziali di Assistenza del 12 gennaio 2017 (GU n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n. 15), col quale, finalmente, vengono eliminate le tipologie di dispositivi obsolete ed inserite nuove tecnologie.

I nuovi elenchi, che costituiscono l'allegato 5 del D.P.C.M., sono così strutturati:

- un primo elenco: **elenco 1**, costituito dalle sole tipologie di **dispositivi su misura**, ossia quelli fabbricati appositamente, in base alla prescrizione del medico specialista, per rispondere alle esigenze del singolo assistito. Per ciascuna tipologia inclusa in questo elenco è prevista una tariffa ed è inoltre *"garantita la libertà dell'assistito di scegliere l'erogatore delle prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi su misura"* (DPCM 12 gennaio 2017, allegato 12, art. 2, co. 4);
- un secondo elenco che individua i **dispositivi di serie o "finiti"**, ossia reperibili sul mercato in diversi modelli per ciascuna tipologia, a sua volta suddiviso in due sottocategorie:
 - **elenco 2A**: contenente i dispositivi di serie o "finiti" che necessitano dell'adattamento e della messa in opera da parte di un tecnico abilitato;
 - **elenco 2B**: nel quale sono individuati i "dispositivi pronti all'uso", che sono direttamente acquistati dall'assistito e non necessitano di alcuna modifica per rispondere alle sue esigenze.

Tutti i dispositivi appartenenti alle tipologie contenute nell'elenco 2, sia 2A che 2B, devono essere acquistati e forniti a seguito di pubbliche procedure di acquisto (DPCM 12 gennaio 2017, allegato 12, art.3).

Il pur apprezzabile aggiornamento degli elenchi delle tipologie di dispositivi erogabili è stato però accompagnato da una riorganizzazione del Nomenclatore per la quale sono stati spostati nell'elenco 2 (ausili di serie, tutti da acquistare a gara; alcune nell'elenco 2 A, altre nell'elenco 2 B) anche quelle tipologie di

dispositivi che, destinati ad assistiti con bisogni particolarmente seri e complessi, sono sì realizzati in serie ma sono presenti sul mercato in diverse varianti (modelli) e configurazioni, tutti riconducibili alla stessa categoria (tipologia) del Nomenclatore.

Sono questi, pertanto, dispositivi che, per rispondere appropriatamente alle speciali e peculiari esigenze dell'assistito, devono essere specificamente individuati (tra i diversi modelli, componenti e accessori appartenenti alla tipologia occorre scegliere quelli adatti alle particolari necessità, morfologia, stili di vita della persona a cui sono destinati) ed eventualmente allestiti su misura. Tali operazioni richiedono specifica professionalità e competenza e non possono quindi essere effettuate se non da un tecnico abilitato alla specifica professione, su prescrizione del medico specialista.

Proprio per questa necessità di individualizzare tanto la scelta del modello, della configurazione e degli accessori più adatti alla singola persona quanto l'applicazione e l'eventuale adattamento, nel "vecchio" sistema del Nomenclatore (D.M. n. 332/1999) tutti questi dispositivi erano inseriti nell'elenco degli ausili "su misura" e venivano erogati a tariffa per ogni tipologia; questo sistema permetteva l'individuazione *ad personam* di modello e configurazione da parte di un tecnico competente (abilitato) ed inoltre l'assistito poteva scegliere un tecnico di fiducia da cui ottenere l'intera prestazione.

Con la modifica operata dal DPCM del 2017, invece, questi ausili, essendo ricompresi nell'elenco 2, devono essere forniti direttamente dalle ASL che ne stabiliscono il costo acquistandoli mediante **gare di appalto**.

Ne consegue che non sono indicate le tariffe per ciascuna tipologia e non c'è alcuna possibilità, neppure per quegli ausili che devono rispondere ai bisogni più particolari e complessi, di individuare di volta in volta, tra le numerose varianti offerte dal mercato, l'ausilio più adatto alle singole necessità della persona, né tantomeno è prevista la facoltà, per l'assistito, di scegliere l'erogatore della prestazione di assistenza protesica.

Al fine di correggere le problematiche inerenti all'erogazione di questi particolari ausili protesici causate dal sistema dei pubblici appalti, il legislatore ha introdotto l'art. 30*bis* della L. 96/2017 (legge di conversione del D.L. n. 50/2017).

Dall'entrata in vigore della citata legge sono però inutilmente trascorsi **ben oltre i 16 mesi previsti dal co. 2, dell'art. 30*bis***, senza che sia stata individuata alcuna pubblica procedura di acquisto degli ausili idonea a soddisfare le esigenze delle persone con disabilità gravi, procedura che dunque permettesse loro di ottenere, tramite l'individuazione della soluzione tecnologica più adatta da parte di un tecnico abilitato, un ausilio davvero rispondente alle loro specifiche necessità ed aspettative.

Ne consegue che, in ottemperanza dell'obbligo di cui al co. 2, art. 30*bis* già richiamato, la bozza di decreto in esame **avrebbe dovuto prevedere il trasferimento degli ausili di cui all'allegato 1*bis* alla L. 96/2017 nell'elenco 1 dei dispositivi "su misura" di cui all'allegato 5 del DPCM del 2017.**

È bene evidenziare che tale trasferimento può essere effettuato senza alcun costo aggiuntivo da parte dello Stato, come prescritto dallo stesso art. 30bis, adottando una modalità efficace ed appropriata di individuazione, per ciascuna tipologia, della tariffa che lo Stato intende corrispondere, nel rispetto dell'equilibrio economico stabilito. La definizione di tariffe congrue permetterebbe tra l'altro di avere prezzi/costi certi, fatto non certo assicurato dall'acquisto a mezzo di gare d'appalto.

Uno strumento per la definizione delle tariffe, già oggetto di studio di codesto Ministero, è il **“Repertorio degli Ausili Tecnici per Persone Disabili”**, facilmente realizzabile mettendo a frutto le risorse già a suo tempo stanziare. Si tratta di uno strumento già previsto dall'art. 292, lett. B), della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (cd. legge finanziaria 2006)”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211, a cui si darebbe finalmente attuazione.

In conclusione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30bis L. 96/2017, si richiede la modifica della bozza di decreto del 29/12/2021 e, nello specifico, il **trasferimento di tutti gli ausili individuati all'allegato 1bis alla L. 96/2017 nell'elenco 1 dei dispositivi “su misura” di cui all'allegato 5 del DPCM del 2017**, affinché tali dispositivi possano essere individuati e allestiti *ad personam* così da soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa.

Per questi dispositivi, nelle more dell'istituzione del Repertorio dei dispositivi di serie di cui all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la definizione delle relative tariffe saranno adottati gli stessi criteri impiegati per le tariffe dei dispositivi su misura.

Con osservanza,

Filomena Gallo, Segretario Nazionale Associazione Luca Coscioni

Rocco Berardo, membro di giunta e coordinatore delle iniziative sulla disabilità dell'Associazione Luca Coscioni

Maria Teresa Agati, consigliere generale Associazione Luca Coscioni

Per contatti:

Dr.ssa Elena Paola Rampello; elena.rampello@associazionelucacoscioni.it; cell: 3345347303